



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2009 (30.06)
(OR. en)**

11489/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0080 (CNS)**

**CODIF 86
AGRILEG 118
AGRIFIN 65**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 giugno 2009
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (versione codificata)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

Conformemente al metodo di lavoro convenuto il 10 giugno 2003, s'invitano le delegazioni a trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di codificazione in oggetto entro il 27 luglio 2009 ai seguenti indirizzi:

secretariat.jl-codification@consilium.europa.eu E sj-codification@ec.europa.eu

Si richiama l'attenzione delle delegazioni sulla Guida pratica della codificazione (doc. ST 15993/1/08 REV 1 del 27 novembre 2008), in particolare sul punto 6 che fornisce indicazioni sulla forma e la presentazione delle osservazioni delle delegazioni.

All.: COM(2009) 299 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.6.2009
COM(2009) 299 definitivo

2009/0080 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA/..../CE DEL CONSIGLIO

del / dell' [...]

relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate³. La nuova direttiva sostituisce le

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

⁴ Allegato IV, parte A della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 2002/56/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA/.../CE DEL CONSIGLIO

del / dell' [...]

relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,


visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate⁷, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁸. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.



- (2) La produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) I risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme di patate adeguati.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁸ V. allegato IV, parte A.

- (4) Una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario. A tal fine un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio⁹.
- (5) Occorre prevedere per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, è opportuno che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione dei tuberi-seme all'interno della Comunità.
- (6) Per regola generale, i tuberi-seme devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati. La scelta dei termini tecnici «tuberi-seme di base» e «tuberi-seme certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente. A determinate condizioni, devono poter essere commercializzati tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base e tuberi-seme in natura.
- (7) Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate in più classi rispondenti a differenti condizioni. È opportuno prevedere che le classi comunitarie e i loro requisiti corrispondenti possano essere fissati con una procedura accelerata. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero decidere in quale misura applicare queste classi nella loro produzione interna.
- (8) Alla luce dei progressi registrati dalle moderne tecniche di moltiplicazione, è opportuno istituire una procedura comunitaria per l'adozione di norme specifiche da applicarsi alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate prodotti con tecniche che comportano la micropropagazione.
- (9) È opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme di patate per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi.
- (10) Per migliorare, oltre il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comunità, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate.
- (11) Gli Stati membri possono essere autorizzati, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del loro territorio, ad adottare disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime. Si è pertanto constatato che conviene estendere il campo d'applicazione di tale disposizione ad altri organismi nocivi diversi dai virus.

⁹ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

- (12) Per garantire l'individualità dei tuberi-seme di patate, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.
- (13) Occorre stabilire regole relative alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate trattati chimicamente e dei tuberi-seme di patate adatti a coltivazione biologica, ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione *in situ*, delle varietà minacciate da erosione genetica.
- (14) Talune deroghe dovranno essere ammesse a certe condizioni, e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
- (15) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme di patate, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
- (16) I tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, e nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi e vettori dei medesimi.
- (17) Occorre prevedere che i tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme ufficialmente certificati nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
- (18) In periodi nei quali l'approvvigionamento di tuberi-seme certificati delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente tuberi-seme di patate per i quali siano fissati requisiti ridotti, nonché tuberi-seme di patate appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.

↓ 2002/56/CE e 2003/61/CE considerando (3) (adattato)
--

- (19) Al fine di garantire che i tuberi-seme di patate certificati negli Stati membri rispondano alle condizioni previste e per potere, in futuro, comparare questi tuberi-seme e quelli provenienti dai paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie ☒ e analisi, sia obbligatorie che discrezionali ☒, per consentire un controllo annuale a posteriori dei tuberi-seme certificati delle diverse categorie. Gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare, per tutte le varietà o talune di esse, la commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri, quando gli esami ☒ e analisi ☒ comparativi compiuti nel corso di più annate non abbiano dato risultati soddisfacenti.

↓ 2003/61/CE considerando (4)
(adattato)

- (20) Le prove e le analisi comparative dovrebbero coprire in particolare le sementi e i materiali di moltiplicazione raccolti nei paesi terzi, le sementi e i materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica nonché le sementi e i materiali di moltiplicazione commercializzati per quanto riguarda la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

↓ 2002/56/CE considerando (20)

- (21) È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.

↓ 2002/56/CE considerando (21)
(adattato)

- (22) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.

↓

- (23) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B,

↓ 2002/56/CE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità.

Tale direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

¹⁰ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) “Commercializzazione”: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di tuberi-seme di patate a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
- la fornitura di tuberi-seme di patate a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme di patate forniti a tali fini.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di tuberi-seme di patate in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di tuberi-seme a questo scopo purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme forniti né sul prodotto del raccolto. Il fornitore dei tuberi-seme di patate trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento i tuberi-seme forniti.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

- b) “Tuberi-seme di base”: i tuberi di patate
- i) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
 - ii) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
 - iii) conformi alle condizioni minime di cui agli allegati I e II per i tuberi-seme di base; e
 - iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni minime previste ai punti i), ii) e iii).
- c) “Tuberi-seme certificati”: i tuberi di patate

- i) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
 - ii) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
 - iii) conformi alle condizioni minime di cui agli allegati I e II per i tuberi-seme certificati; e
 - iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni minime previste ai punti i), ii) e iii).
- d) “Disposizioni ufficiali”: le disposizioni che sono adottate
- i) da autorità di uno Stato; o
 - ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato a condizione che le persone giuridiche indicate non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione; o
 - iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento, a condizione che le persone indicate non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri consentono la commercializzazione di tuberi-seme di patate che siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime di cui agli allegati I e II. Essi prevedono che i tuberi-seme di patate che durante la commercializzazione non rispondono alle condizioni minime dell'allegato II possano essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.

2. Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate.

3. Con le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere determinati per i tuberi-seme di patate ufficialmente certificati:

- classi comunitarie,

- le condizioni applicabili a tali classi,
- le denominazioni applicabili a tali classi.

Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura applicano dette classi comunitarie nel quadro della certificazione della loro produzione.

4. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:

- deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,
- le condizioni applicabili ai tuberi-seme testé definiti,
- le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto riguarda le condizioni minime di cui agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare:

- a) piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione;
- b) quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata nello Stato membro considerato una richiesta di iscrizione nel catalogo.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione da parte degli Stati membri di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono richiedere la separazione dei tuberi-seme di patate prodotti nel proprio territorio dalle altre patate, durante la produzione, per ragioni fitosanitarie.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:

- separare la produzione dei tuberi-seme e delle altre patate,
- separare la calibratura, il magazzinaggio, il trasporto e il trattamento dei tuberi-seme e delle altre patate.

Articolo 9

Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm. Per i tuberi troppo grossi per passare attraverso una maglia quadra di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5.

Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Una partita non deve contenere più del 3% in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3% in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.

3. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita.

Articolo 11

1. Gli Stati membri consentono la commercializzazione di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 12 e 13, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi e i recipienti devono essere puliti.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, sull'imballaggio o sul recipiente.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui dall'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Non si può procedere a una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 13, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale.

È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive.

Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte.

2. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, A, punti 3, 4 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1.

Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente al paragrafo 1, è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta di materiale non lacerabile.

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al disposto dei paragrafi 1 e 2 nel caso di imballaggi piccoli chiusi nel proprio territorio. Le condizioni per tali deroghe possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 14

Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere che, nei casi diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva, gli imballaggi o i contenitori di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati di patate debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio o sul contenitore stesso). Anche le diciture che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 15

Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 16

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso o sul recipiente.

Articolo 17

↓ 2002/56/CE (adattato)

1. Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di patate commercializzati in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

↓ 2002/56/CE

2. Per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza, con la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in tali regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime. In caso di minaccia imminente d'introduzione o di propagazione di tali organismi nocivi, le disposizioni possono essere adottate dallo Stato membro interessato sin dal deposito della domanda, fino alla definitiva presa di posizione della Commissione al riguardo.

Articolo 18

I tuberi-seme di patate selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati in applicazione dell'articolo 4, a condizione che:

- a) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
- b) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;
- c) siano conformi alle condizioni minime che vanno fissate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per i tuberi-seme pre-base;
- d) siano stati trovati, a un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alla lettera c);
- e) siano contenuti in imballaggi o in recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva; e
- f) tali imballaggi o recipienti siano provvisti di un'etichetta ufficiale, che sia di colore bianco barrata diagonalmente da una linea viola, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
 - il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita,
 - il mese e l'anno della chiusura,
 - la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con la sua denominazione comune, o con entrambe,
 - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
 - la dicitura «tuberi-seme di patate pre-base».

Articolo 19

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva, diverse da quelle di natura fitosanitaria, si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alle disposizioni in cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nella presente direttiva. La portata di tali esenzioni è definita rispetto alle disposizioni alle quali queste si applicano. La durata dell'esperimento non può superare sette anni.

↓ 2003/61/CE art. 1, pt. 9 (adattato)
--

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie, incluse quelle riguardanti lo stato sanitario delle piante, su campioni prelevati mediante sondaggi per il controllo a posteriori di tuberi-seme di patate immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva, obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi,
- tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica,
- tuberi-seme di patate commercializzati per quanto riguarda la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Le prove e analisi comparative previste al paragrafo 1 sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i tuberi-seme di patate soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove ☒ e ☒ delle analisi ☒ comparative ☒ nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi comparative previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi comparative che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi comparative previste ai paragrafi 1 e 2.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolte in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi di prova e di analisi comparative comunitarie sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate consecutive, ai requisiti minimi di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), punto 2, lettera c), punti 3 e 4.

8. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 7 saranno sospese dalla Commissione non appena si sia appurato, con un sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisferanno, in futuro, ai requisiti minimi di cui al paragrafo 7.

↓ 2002/56/CE (adattato) → ₁ 2008/973/CE art. 1
--

Articolo 21

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, constata se tuberi-seme di patate raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle constatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1° luglio 1975.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al ➔₁ 31 marzo 2011 ◀ il periodo di validità delle decisioni adottate a norma del paragrafo 2, fermo restando che queste decisioni possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio¹¹.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per i paesi terzi con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, qualora le informazioni disponibili non consentano una constatazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fintantoché le informazioni disponibili non consentono tale constatazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

↓ 2002/56/CE

Articolo 22

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o certificati, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di patate di varietà non incluse nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di tuberi-seme di patate di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per tuberi-seme di patate di varietà non incluse nei cataloghi di cui al paragrafo 1, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di tuberi-seme soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

¹¹ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Articolo 23

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di tuberi-seme di patate, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di tuberi-seme superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie;
- b) varietà;
- c) categoria;
- d) paese di produzione e servizio di controllo;
- e) paese speditore;
- f) importatore;
- g) quantitativi di tuberi-seme di patate.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 24

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio¹².

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

¹² GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

↓ 2002/56/CE (adattato)

Articolo 26

Con riserva delle tolleranze previste negli allegati I e II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 27

1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme trattati chimicamente;
- b) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme per quanto riguarda la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
- c) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme adatti alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:

- a) i tuberi-seme di tali specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
- b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 28

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 29



La direttiva 2002/56/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato IV, parte B della direttiva abrogata e nell'allegato IV, parte B della presente direttiva.

 2002/56/CE

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato V.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

CONDIZIONI MINIME ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE I TUBERI-SEME DI PATATE

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 2;
 - b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di patate di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,1;
 - c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 4.

2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante di patate colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4;
 - b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di patate di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,2;
 - c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

4. Le tolleranze previste al punto 1, lettera c), al punto 2, lettera c) e al punto 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

5. Il campo di produzione non è contaminato da *Heterodera rostochiensis* Woll..
 6. La coltura è esente da:
 - a) *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc.;
 - b) *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh..
-

ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE

- A. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Presenza di terra e di corpi estranei | 2% del peso |
| 2. | Marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da <i>Synchytrium endobioticum</i> , <i>Corynebacterium sepedonicum</i> o <i>Pseudomonas solanacearum</i> | 1% del peso |
| 3. | Difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature) | 3% del peso |
| 4. | Scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo | 5% del peso |
| | Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 4 | 6% del peso |
- B. I tuberi-seme di patate sono esenti da *Heterodera rostochiensis*, *Synchytrium endobioticum*, *Corynebacterium sepedonicum* e *Pseudomonas solanacearum*.
-

ALLEGATO III

ETICHETTA

A. INDICAZIONI PRESCRITTE

1. «Normativa CE»
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
3. Numero d'identificazione del produttore o numero di riferimento del lotto
4. Mese e anno della chiusura
5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini
6. Paese di produzione
7. Categoria e classe eventuale
8. Calibro
9. Peso netto dichiarato

B. DIMENSIONI MINIME

110 mm × 67 mm



ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 29)

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio
(GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)

Decisione 2003/66/CE della Commissione
(GU L 25 del 30.1.2003, pag. 42)

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23)

limitatamente all'articolo 1,
paragrafo 9

Decisione 2005/908/CE della Commissione
(GU L 329 del 16.12.2005, pag. 37)

Decisione 2008/973/CE della Commissione
(GU L 345 del 23.12.2008, pag. 90)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 29)

Direttiva	Termine di attuazione
2002/56/CE	—
2003/61/CE	10 ottobre 2003

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/56/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a), primo comma	Articolo 2, lettera a), primo comma
Articolo 2, lettera a), secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 2, lettera a), secondo comma, primo e secondo trattino
Articolo 2, lettera a), terzo e quarto comma	Articolo 2, lettera a), terzo e quarto comma
Articolo 2, lettere b) e c)	Articolo 2, lettere b) e c)
Articolo 2, lettera d), punti i), ii) e iii)	Articolo 2, lettera d), punti i), ii) e iii)
Articolo 2, lettera d), punto iii), frase conclusiva	Articolo 2, lettera d), punti ii) e iii)
Articoli 3 - 12	Articoli 3 - 12
Articolo 13, paragrafo 1, alinea e lettera a), prima frase	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, prima frase
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), seconda e terza frase	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), quarta frase	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), quinta frase	Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), prima e seconda frase	Articolo 13, paragrafo 2, primo comma
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), terza frase	Articolo 13 paragrafo 2 secondo comma
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 3
Articoli 14 - 17	Articoli 14 - 17
Articolo 18, lettere dalla a) alla e)	Articolo 18, lettere dalla a) alla e)
Articolo 18, lettera f), alinea e ultima frase	Articolo 18, lettera f), alinea
Articolo 18, lettera f), trattini dal primo al	Articolo 18, lettera f), trattini dal primo al

sesto

Articoli 19 - 24

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articoli 26, 27 e 28

Articolo 29, primo paragrafo

—

Articolo 29, secondo paragrafo

Articoli 30 e 31

Allegati I, II e III

Allegato IV

—

Allegato V

—

sesto

Articoli 19 - 24

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

—

Articoli 26, 27 e 28

—

Articolo 29, primo paragrafo

Articolo 29, secondo paragrafo

Articoli 30 e 31

Allegati I, II e III

—

Allegato IV

—

Allegato V
